

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Ordinanza n. 3/Rif dell'8 marzo 2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni alla Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.

Il Presidente della Regione

Vista l'Ordinanza n. 02/Rif del 28 febbraio 2018 "Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate.

Considerato che su parte del territorio regionale si è venuta a creare una situazione di grave criticità con pesanti ricadute sull'igiene e la salute pubblica a causa della riduzione e/o sospensione dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati presso alcuni impianti di trattamento finale del rifiuto per le motivazioni indicate nelle note pervenute da parte dei gestori che di seguito si riportano;

Vista le note prott. n. 188 del 2 marzo 2018 e 193 del 3 marzo 2018 della Società Catanzaro Costruzioni srl con la quale il gestore dell'impianto di Siculiana chiede, alla luce del parere Arpa n. 10310 del 28 febbraio 2018 urgenti chiarimenti sui criteri di abbattimento dell'IRDP da adottare per l'abbancamento dei rifiuti e dei tempi di maturazione annunciando che dalla data del 06 marzo 2018 avrebbe interrotto il servizio di smaltimento dei rifiuti svolto in favore dei Comuni;

Vista la prot. n. 8851 del 2 marzo 2018 della Società Sicula Trasporti srl chiede urgenti chiarimenti sull'ammissibilità in discarica della frazione organica biostabilizzata comunicando altresì che a decorrere dall'08 marzo 2018 avrebbe ridotto i quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti dai Comuni presso l'impianto;

Vista la nota dell'Arpa prot. n. 11099 del 2 marzo 2018 con la quale, in riscontro alla nota della Società Catanzaro Costruzioni srl, precisa tra l'altro che è prerogativa dell'Autorità Competente individuare il criterio di cui alla lettera g) della tabella 5 del D.M. 27 settembre 2010 e stabilire l'entità della riduzione dell'IRDP "prima del conferimento in discarica in funzione del verificarsi di condizioni particolari di non completa attuazione di quanto indicato nei Piani Regionali riguardo agli obiettivi di

Ordinanza n. 3/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni all'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.

raccolta differenziata e alla dotazione di infrastrutture di trattamento finalizzate a garantire il pretrattamento adeguato dei rifiuti urbani da smaltire in discarica";

Viste le segnalazioni di diversi comuni dell'isola che hanno lamentato la grave situazione igienico sanitaria a seguito della chiusura della discarica di Siculiana (tra le altre la nota del Comune di Mazara del vallo n. 19292 del 7 marzo 2018);

Vista la nota della SRR Agrigento Provincia Est che al pari di tanti altri comuni ha rilevato la situazione altamente critica ed emergenziale per la sospensione dei conferimenti della società Catanzaro emergenziale e la grave situazione igienico sanitaria determinatisi per quanto sopra;

Considerato che:

- i disservizi sopra indicati si sono verificati successivamente alla emissione dell'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018, reitera di precedenti Ordinanze ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la quale non ha potuto prevedere deroghe al valore dell'IRDP in quanto che l'ARPA con il parere prot. n. 10310 del 28 febbraio 2018 ha espressamente indicato il rispetto del valore di IRDP non superiore a 1000 mgO₂Kg⁻¹SVh⁻¹ pur facendo salvo "le prescrizioni dettate nel contesto dei precedenti pareri rilasciati o ulteriori indicazioni da parte dell'Autorità competente";
- l'ordinanza n. 2/Rif/2018 reiterata con tale prescrizioni ha dato luogo al comportamento sopra evidenziato da parte di alcuni gestori di impianti per il trattamento finale dei rifiuti non differenziati;
- la causa scatenante della situazione emergenziale è dovuta alle notevoli quantità di rifiuto indifferenziato che i Comuni conferiscono in discarica causato a sua volta dalla omessa o inefficiente raccolta differenziata;
- nonostante i Comuni siano stati diffidati e in ultimo con l'Ordinanza n. 2/Rif/2018 sono state previste misure urgenti e straordinarie per l'incremento della Raccolta Differenziata nel territorio della Regione Siciliana ma che comunque risulta necessario un limitato periodo transitorio necessario all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata;

Atteso che tali provvedimenti di urgenza necessari per superare l'attuale fase critica emergenziale dovranno comunque essere eccezionali, straordinari e limitati nel tempo necessario affinché i Comuni del territorio regionale si adeguino alle norme in materia di Raccolta Differenziata riducendo quindi i quantitativi dei rifiuti non differenziati oggi conferiti in discarica;

Vista la problematica insorta relativa ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, nonché le incertezze del quadro normativo, come risultanti dalla Circolare MATTM - Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento - prot. n. 0017669 del 14 dicembre 2017 per l'applicazione dell'art. 6 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010: "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del MATT del 03 agosto 2015" e dalla nota ISPRA avente ad oggetto: "Nota su circolare della Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 0017669 del 14 dicembre 2017 per l'applicazione dell'art. 6 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del MATT del 03 agosto 2015)";

Ritenuto necessario istituire a tal uopo apposito tavolo tecnico permanente con ARPA Sicilia, ASP, Assessorato Regionale della Salute-Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Territorio ed Ambiente-Dipartimento dell'Ambiente coordinato dal Dirigente del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Visti:

- il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il

Ordinanza n. 3/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni all'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.

Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

- il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";
- il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: "Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali";
- il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti (...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 13/Rif del 1° dicembre 2017 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al cui art. 3 prevede esplicite misure straordinarie relative al trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione, la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione, per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, che consenta l'attuazione in deroga, alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

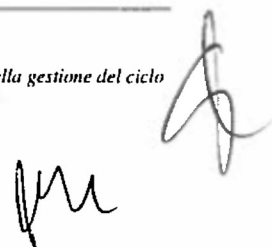
Considerato altresì, che risulta necessario che i Comuni adottino le azioni specificate all'art. 4 dell'Ordinanza n. 02/Rif/2018 atte ad incrementare le percentuali di raccolta differenziata e che a tal fine devono assumere impegno formale presentando un dettagliato cronoprogramma alla competente SRR di appartenenza e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Considerato che:

- è essenziale procedere alla parziale integrazione dell'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018 prevedendo le modalità per la gestione del rifiuto indifferenziato;
- l'attuale stato del ciclo integrato dei rifiuti è tale che occorre assumere ogni consentita azione nei confronti dei soggetti responsabili della gestione integrata dei rifiuti e in particolare per l'innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata al fine di abbattere il conferimento degli stessi presso i siti di discarica attualmente in esercizio;
- sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di deficit nell'impiantistica regionale, tra l'altro manifestata al Governo nazionale, sfociata in una grave carenza di capacità di abbancamento in discarica indotta sostanzialmente dal basso livello di raccolta differenziata nei Comuni della Regione;

Ordinanza n. 3/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni all'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.



- la Regione Siciliana nell'ambito dell'attività di programmazione si pone l'obiettivo di migliorare la dotazione impiantistica a supporto dei processi di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti prima dell'abbancamento in discarica;
- al fine di conseguire le finalità della presente ordinanza, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti darà priorità alle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni, rinnovi e/o modifiche relative a impianti di pretrattamento (tritovagliatura, recupero e biostabilizzazione) di rifiuti urbani indifferenziati, fissi e/o mobili, smaltimento finale e impianti di trattamento della frazione differenziata ed organica;
- i servizi di raccolta dovranno altresì tendere agli obiettivi di riduzione percentuale dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) conferiti in discarica pari alla percentuale di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata;
- dovrà conseguirsi progressiva riduzione dei quantitativi pro-capite annui per abitante dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da conferire in discarica;
- le specifiche circostanze che di fatto caratterizzano la gestione dei rifiuti nell'attuale contesto emergenziale regionale con particolare riguardo alla composizione merceologica del rifiuto indifferenziato, alla bassa percentuale di raccolta differenziata raggiunta, alla carente dotazione di infrastrutture di trattamento e alla non completa attuazione del programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica di cui all'art. 5 del D.Lgs. 36/2003;
- al fine di fronteggiare la situazione emergenziale sono state avviate le procedure tecnico-amministrative per l'avvio dei rifiuti fuori dal territorio regionale.

Visti:

- la nota prot. n. 8704 dell'1 marzo 2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto ad ARPA Sicilia e all'ASP Provinciale di Palermo l'emissione dei pareri tecnico-sanitari ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di poter emettere un provvedimento ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 da parte del Presidente della Regione Siciliana in merito alla reiteratione dell'Ordinanza n. 17/Rif del 2 agosto 2016 e 20/Rif del 31 agosto 2016;
- il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato da ARPA Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 0012003 dell'08 marzo 2018 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio per le prescrizioni inerenti i singoli impianti;
- il precedente parere favorevole trasmesso dalla ASP di Palermo con nota prot. n. 539 del 26 febbraio 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la nota trasmessa dalla ASP di Palermo prot. n. 620 dell'8 marzo 2018 con la quale comunica di aver richiesto ulteriore documentazione in merito al procedimento di cui alla nota prot. n. 8704 dell'1 marzo 2018;
- la nota prot. n. 9821 dell'8 marzo 2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso lo schema di Ordinanza contingibile e urgente avente ad oggetto: " *Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni alla Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018*" richiedendo contestualmente il rilascio di apposito parere e/o posizione di competenza per consentire al Presidente della Regione Siciliana l'emissione di una nuova Ordinanza presidenziale riguardante l'attività straordinaria per la gestione integrata del rifiuto indifferenziato;
- il parere favorevole rilasciato da ARPA Sicilia, assunto al ns. prot. n. 9823 dell'8 marzo 2018 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio;

Ordinanza n. 3/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni all'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.

Considerato che allo stato attuale non si può provvedere altrimenti alle attuali situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,

ORDINA

Articolo 1

(Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio regionale – reitera parziale dell'O.P.R.S. n. 14/Rif/2017 - Integrazione)

- 1) Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa - per il periodo **dall'8 marzo 2018 sino al 31 maggio 2018** - il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti, reiterando le Ordinanze n. 17/Rif del 2 agosto 2016 e 20/Rif del 31 agosto 2016 contenute nell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif dell'1 dicembre 2017 al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'ARPA Sicilia trasmesso con nota prot. n. 12003 dell'8 marzo 2018 e dell'ASP competente come sopra richiamati in precedenza ed in particolare la reitera degli effetti di cui alle seguenti ordinanze che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17/Rif del 2 agosto 2016 "Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva biostabilizzazione della frazione organica presso l'AIA di maturazione dell'impianto TMB della piattaforma di Bellolampo. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (soggetto gestore RAP S.p.A.).
 - Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 31 agosto 2016 "Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva biostabilizzazione della frazione organica presso l'impianto TMB della piattaforma di Bellolampo. Integrazione Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17/Rif del 1 Agosto 2016" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (soggetto gestore RAP S.p.A.).
- 2) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dal rilascio del parere, qualora favorevole, da parte dell'ASP competente a seguito dell'ulteriore documentazione richiesta dalla stessa con nota n. 620 dell'8 marzo 2018 e che sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con effetto di notifica anche ai fini della decorrenza dell'efficacia.

Articolo 2

(Attività straordinaria per la gestione del rifiuto indifferenziato - C.E.R. 19.05.01 - Altre disposizioni)

1. I gestori degli impianti di smaltimento in esercizio sul territorio regionale devono attivare tutte le azioni necessarie per limitare il conferimento in discarica della c.d. frazione secca dei rifiuti urbani indifferenziati e inoltre dovranno attivare progetti di stabilizzazione/inertizzazione dei rifiuti al fine di renderli idonei al conferimento in discarica.

Ordinanza n. 3/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni all'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con proprio decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2010, dovrà disciplinare le modalità e i termini di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati dei Comuni secondo i principi di autosufficienza, prossimità e di riduzione della movimentazione dei rifiuti.
3. I rifiuti urbani indifferenziati (cosiddetti RUR), prima di essere avviati allo smaltimento, devono essere sottoposti a trattamento negli impianti TMB (trattamento meccanico biologico) già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare (per esempio impianti mobili). Pertanto i gestori degli impianti di smaltimento in esercizio nel territorio regionale, anche con riferimento agli impianti previsti nella presente ordinanza, potranno -ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) dell'asterisco della tabella 5, contenuta all'articolo 6, del DM 27 settembre 2010 (*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*) - destinare in discarica la frazione organica stabilizzata dopo un trattamento di biostabilizzazione con il codice CER 190501, per un tempo non meno di 15 giorni. I processi di biostabilizzazione devono essere comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica nel rispetto della menzionata lettera a) dell'asterisco della tabella 5, nonché delle prescrizioni del diritto dell'Unione europea, ed in particolare della direttiva 2008/98/UE e del parere motivato prot. 9026 del 1/06/2012 della Commissione inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021. Salvo quanto di seguito precisato, tale requisito è ritenuto soddisfatto da una accertata riduzione dell'IRDP almeno pari al 50%. Ove necessario, al fine di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente nel rispetto della citata direttiva 2008/98/UE, l'autorità competente, su proposta dell'ARPA, detta prescrizioni di maggior tutela.
4. Ove il trattamento di biostabilizzazione non consegua la riduzione dell'IRDP almeno del 50%, dovrà comunque essere rispettato il valore di IRDP previsto lettera g) dell'asterisco della tabella 5, contenuta all'articolo 6, del citato DM 27 settembre 2010.
5. Le attività atte a verificare il raggiungimento delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 anche svolte in regime di autocontrollo dal soggetto gestore, dovranno essere condotte mediante la predisposizione di un piano di monitoraggio e controllo concordato con l'ARPA atto a verificare le condizioni operative dell'impianto, in conformità al protocollo di monitoraggio allegato al verbale del 27 aprile 2017 del tavolo tecnico tra Regione, ARPA e gestori degli impianti e sue eventuali modificazioni approvate con le medesime modalità di adozione. In casi particolari l'autorità competente, sentita l'ARPA, potrà dettare prescrizioni diverse al fine di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente. In ogni caso, il gestore dovrà produrre l'omologa del rifiuto biostabilizzato con periodicità non superiore al trimestre.
6. Il dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà costituire un tavolo tecnico permanente con ARPA Sicilia, ASP, Assessorato Regionale della Salute-Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Territorio ed Ambiente-Dipartimento dell'Ambiente per affrontare le criticità di cui alla presente Ordinanza che si riunirà con la cadenza necessaria e sarà coordinato dal Dirigente Generale del medesimo Dipartimento.
7. I Comuni devono altresì inviare, entro il 31 marzo 2018, un cronoprogramma delle azioni dettagliatamente specificate all'art. 4 dell'Ordinanza n. 02/Rif/2018 atte ad incrementare le percentuali di raccolta differenziata e che a tal fine devono assumere impegno formale presentando un dettagliato crono programma dettagliato alla competente SRR di appartenenza e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
8. Al fine di abbattere i quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica dai Comuni e consentire all'attuale impiantistica un processo di trattamento che possa conseguire elevati valori dell'abbattimento dell'attività biologica del rifiuto da abbancare e in particolare il valore di IRDP inferiore a $1.000 \text{ mgO}_2\text{Kg}^{-1}\text{SVh}^{-1}$, tutti i Comuni del territorio regionale dovranno attuare le misure di cui all'art. 4 dell'O.P.R.S. n. 2/Rif/2018 e dovranno raggiungere, entro il 31 maggio 2018, un valore di

raccolta differenziata pari ad almeno il 35%; il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà provvedere a contingentare il RUR da conferire in discarica nella misura massima del 70% del quantitativo totale prodotto nel periodo di riferimento.

Articolo 3

(Attività straordinaria per la gestione del rifiuto indifferenziato - C.E.R. 19 05 03 - Altre disposizioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente trovano applicazione anche con riferimento agli impianti di biostabilizzazione, dai quali si ottengono rifiuti biostabilizzati, tuttavia individuati, nei relativi provvedimenti, in condizioni ordinarie con il CER 19 05 03.
2. il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà dare priorità e celerità alle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni, rinnovi e/o modifiche relative a impianti di pretrattamento (tritovagliatura, recupero e biostabilizzazione) di rifiuti urbani indifferenziati, fissi e/o mobili, smaltimento finale e impianti di trattamento della frazione differenziata ed organica.
3. I Comuni, in forma singola o associata e le SRR oltre a garantire quanto previsto all'art. 2 comma 8 dovranno assicurare la progressiva riduzione dei quantitativi pro-capite annui per abitante dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da conferire in discarica.
4. Al fine di dare piena attuazione alle misure di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 02/rif del 28 febbraio 2018 gli Enti di cui al precedente punto debbono porre in essere quanto necessario affinché sia assicurata nell'immediatezza la raccolta differenziata con separazione secco/umido.

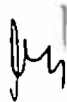
DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Presidente dell'ANAC — Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- al Ministro della Salute;
- al Ministro delle Attività produttive;
- al Ministro dell'Economia;
- al Capo della Protezione Civile Nazionale;
- alle Prefetture della Regione Siciliana;
- all'Assessore Regionale delle Autonomie locali;
- all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- alla Direzione Generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
- alle ASP di tutte le Province;
- alle Città Metropolitane e a tutti i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti al rispettivo Ambito Territoriale;
- alle Società e Consorzi d'ambito;
- alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana;
- ai Comuni del territorio regionale;
- alle CCIAA del territorio regionale;

Ordinanza n. 3/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni all'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.



- ai Gestori IPPC Sicula Trasporti s.r.l., Catanzaro Costruzioni s.r.l., Trapani Servizi S.p.A., ATO Ambiente CL2; ATO RAGUSA Ambiente S.p.A., RAP S.p.A., ATO PA6 Alte Madonie Ambiente S.p.A.; SOGEIR S.p.A.; Ecoambiente Italia S.p.A., Oikos SpA;
- a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.





Il Presidente
MUSUMECI

